

COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO
PROVINCIA DI VERONA
PIAZZA DEL POPOLO 37036

REGOLAMENTO DELLA
GIUNTA COMUNALE

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 89 del 20-11-2003

S O M M A R I O

Capo I - Disposizioni generali

- Art. 1 - Funzioni
- Art. 2 - Composizione
- Art. 3 - Nomina degli Assessori
- Art. 4 - Nomina ed attribuzioni del Vice Sindaco
- Art. 5 - Incompatibilità ed ineleggibilità
- Art. 6 - Entrata e permanenza in carica
- Art. 7 - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione e decesso del Sindaco
- Art. 8 - Decadenza degli Assessori
- Art. 9 - Dimissioni degli Assessori
- Art. 10 - Revoca degli Assessori
- Art. 11 - Mozione di sfiducia

Capo II - Attività e funzionamento

- Art. 12 - Attività della Giunta
- Art. 13 - Attività degli Assessori
- Art. 14 - Riunioni - Convocazione
- Art. 15 - Votazione - Modalità
- Art. 16 - Materie di competenza
- Art. 17 - Pubblicazione delle deliberazioni
- Art. 18 - Verbalizzazione delle sedute
- Art. 19 - Revoca e modifica delle deliberazioni
- Art. 20 - Originali delle deliberazioni
- Art. 21 - Obbligo di astensione
- Art. 22 - Incompatibilità del Segretario

Capo III - Diritti e prerogative del Sindaco e degli Assessori

- Art. 23 - Status degli Amministratori
- Art. 24 - Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione
- Art. 25 - Segreteria della Giunta
- Art. 26 - Assicurazione contro i rischi
- Art. 27 - Rimborso spese di missione e viaggio

Capo IV - Disposizioni finali

- Art. 28 - Entrata in vigore - Pubblicazione

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Funzioni

1. La Giunta è Organo di impulso che collabora con il Sindaco al governo del Comune ed all'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio Comunale; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

2. La Giunta adotta gli atti rientranti nelle funzioni degli Organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli Organi di decentramento, del Segretario, del Direttore Generale o dei funzionari dirigenti.

Art. 2
Composizione

1. La Giunta, che opera collegialmente, è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di Assessori non superiore a sette, con un minimo di cinque, tra i quali è scelto il Vice Sindaco.

2. Il numero degli Assessori è determinato dal Sindaco e comunicato con la individuazione dei prescelti al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

3. Ogni variazione del numero degli Assessori, anche in relazione ai mutati assetti organizzativi nel governo dell'Ente, deve essere comunicata al Consiglio.

Art. 3
Nomina degli Assessori

1. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco con suo decreto. L'Assessore nominato dal Sindaco deve accettare espressamente per iscritto la nomina.

2. Il Sindaco può nominare Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, ed in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.

3. Gli Assessori non Consiglieri nell'atto dell'accettazione alla nomina devono dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità o ineleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.

4. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio Comunale ed intervenire nella discussione, ma non hanno diritto al voto. In nessun caso essi vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta.

Art. 4
Nomina ed attribuzioni del Vice Sindaco

1. Con lo stesso provvedimento di nomina alla carica di Assessore di cui all'art. 3, il Sindaco dispone altresì la nomina del Vice Sindaco il quale lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento temporanei, per motivi di diritto o di fatto, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge.

2. Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, mancando diverse espresse disposizioni del Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità dato dall'età.

Art. 5

Incompatibilità ed ineleggibilità

1. Le cause di incompatibilità con la carica di Sindaco e di Assessore e quelle di ineleggibilità sono stabilite dalla legge.

2. L'ufficio di Sindaco e di Assessore è comunque incompatibile con quello di amministratore di azienda speciale o di istituzione od anche di società, dipendenti ovvero costituite dal Comune.

3. Il Sindaco e gli Assessori non possono essere membri di Commissioni consiliari.

Art. 6

Entrata e permanenza in carica

1. La Giunta entra in funzione immediatamente dopo che il Sindaco ha nominato gli Assessori.

2. La Giunta rimane in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

Art. 7

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione e decesso del Sindaco

1. La legge disciplina le conseguenze dei casi di dimissione, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione e decesso del Sindaco.

Art. 8

Decadenza degli Assessori

1. Gli Assessori decadono:

- a) quando venga accertata, nei loro confronti, l'esistenza di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di Consigliere;
- b) quando venga accertata, nei loro confronti, l'esistenza di una causa che impedisca l'assunzione della carica;
- c) in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

2. Qualora si verifichi una delle ipotesi di cui al precedente comma, il Sindaco con proprio atto dispone, entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento, la sostituzione dell'Assessore, qualora la decadenza incida sul numero minimo stabilito dallo Statuto per la composizione della Giunta. Il provvedimento di nomina viene comunicato al Consiglio nella prima seduta utile.

Art. 9

Dimissioni degli Assessori

1. Ciascun Assessore può dimettersi dalla carica, e a tal fine presenta al Sindaco apposita dichiarazione per iscritto.

2. Le dimissioni dalla carica di Assessore sono immediatamente efficaci ed irrevocabili a far data dalla ricezione delle stesse al Protocollo Generale del Comune. Esse vanno presentate a mani del Segretario Generale o per via postale.

3. L'Assessore dimessosi volontariamente, a far data dalla ricezione delle dimissioni al Protocollo Generale, non può partecipare alle sedute della Giunta.

4. In caso di dimissioni volontarie degli Assessori, il Sindaco provvede entro dieci giorni dalla presentazione, alla nomina dei nuovi Assessori, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla nomina, qualora le dimissioni medesime incidano sul numero minimo stabilito dallo Statuto per la composizione della Giunta.

Art. 10

Revoca degli Assessori

1. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori con proprio decreto motivato. Tale provvedimento deve essere notificato all'interessato entro dieci giorni.

2. Qualora si verifichi l'ipotesi di cui al comma 1, il Sindaco con proprio atto dispone, entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento, la sostituzione dell'Assessore, qualora la revoca incida sul numero minimo stabilito dallo Statuto per la composizione della Giunta. Il provvedimento di nomina viene comunicato al Consiglio nella prima seduta utile.

Art. 11

Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco risponde del suo operato di fronte al Consiglio.

2. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

3. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso in cui il Consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti e con votazione per appello nominale, approvi una mozione di sfiducia.

4. La mozione stessa deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco.

5. La mozione va presentata al Segretario comunale perché ne disponga l'immediata acquisizione al Protocollo Generale dell'Ente, oltre alla contestuale formale comunicazione al Sindaco ed agli Assessori. Da tale momento decorrono i termini di cui al successivo comma 6.

6. La mozione viene posta in discussione, previa illustrazione dei suoi contenuti da parte del Consigliere che per primo l'ha sottoscritta, non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

7. La discussione e la votazione della mozione di sfiducia vanno fatti in seduta pubblica. La relativa approvazione comporta lo scioglimento del Consiglio.

8. Il Consiglio, prima di discutere o votare la mozione di sfiducia, non può esaminare alcun altro oggetto.

CAPO II

ATTIVITÀ E FUNZIONAMENTO

Art. 12

Attività della Giunta

1. La Giunta è presieduta dal Sindaco, che ne dirige e ne coordina l'attività, ne mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo e ne assicura la collegiale responsabilità di decisione.

2. Le funzioni della Giunta sono esercitate collegialmente.

3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività in sede di approvazione del

rendiconto.

Art. 13
Attività degli Assessori

1. Gli Assessori hanno rilevanza esterna all'Ente collegialmente quali membri della Giunta e individualmente quali referenti di una o più funzioni di esclusiva competenza del Sindaco, fatta salva la delega prevista dall'art. 54, comma 7, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267, a favore di un Consigliere.

2. L'attività degli Assessori è promossa e coordinata dal Sindaco, con il quale gli stessi collaborano nell'amministrazione del Comune.

Art. 14
Riunioni - Convocazione

1. La Giunta si riunisce di norma almeno una volta la settimana e tutte le volte che lo ritenga opportuno e necessario il Sindaco.

2. Tiene le sue adunanze nella propria sede, di norma all'interno del Palazzo comunale, ma, per comprovate esigenze, può riunirsi anche in altro luogo.

3. E' convocata dal Sindaco, che fissa e propone l'ordine del giorno di ciascuna seduta. Per la predisposizione dell'ordine del giorno, con l'indicazione degli argomenti da trattare, il Sindaco viene coadiuvato dal Segretario Generale.

4. La convocazione può essere fatta anche oralmente.

5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo sua diversa determinazione.

Art. 15
Votazione - Modalità

1. La Giunta delibera in ogni caso con la presenza della metà, arrotondata all'unità superiore, del numero degli Assessori determinati dal Sindaco, oltre quest'ultimo o chi lo sostituisce.

2. Nessuna votazione è valida se non ottiene la maggioranza dei voti. Le deliberazioni che riportano parità di voti non producono alcun effetto; tuttavia possono essere riportate in discussione e votate in una seduta successiva.

3. Gli Assessori che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere valida l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

4. Si intende approvata la proposta che abbia ottenuto la maggioranza dei votanti.

5. Gli Assessori votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Sindaco.

Art. 16
Materie di competenza

1. La Giunta delibera nelle materie attribuitele dalla legge ed in tutte le altre non espressamente riservate ad altri soggetti, secondo quanto previsto dall'art. 48 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267.

2. Adotta, in caso di urgenza, le deliberazioni riguardanti le variazioni al bilancio che, a pena di decadenza, vanno sottoposte alla ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi.

3. In particolare, sono di competenza della Giunta, che opera a mezzo di deliberazioni collegiali:

- l'approvazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

- la definizione, sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, del Piano Esecutivo di Gestione;
- l'erogazione di contributi, sussidi e benefici economici non disciplinati dal regolamento;
- la determinazione delle aliquote dei tributi e delle tariffe per la fruizione di beni e servizi, nel rispetto dell'ordinamento e della disciplina generale definiti dal Consiglio;
- l'individuazione del fabbisogno annuale e triennale del personale, in coerenza con le previsioni di bilancio.

Art. 17

Pubblicazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni sono pubblicate nell'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, fatte salve diverse e specifiche disposizioni di legge.

2. La competenza alla pubblicazione delle deliberazioni spetta al Capo Settore Affari Generali, che contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, comunica ai Capi Gruppo consiliari un elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta.

3. Copia dei testi delle deliberazioni della Giunta è messa a disposizione dei Capi Gruppo consiliari presso l'apposita sala ad essi riservata, ed è altresì pubblicata sul sito Internet del Comune.

Art. 18

Verbalizzazione delle sedute

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario comunale: debbono riportare il numero di voti resi a favore e contro ogni proposta.

2. Gli Assessori hanno diritto che, nel verbale, si dia atto del proprio voto e dei motivi del medesimo.

3. I processi verbali sono sottoscritti dal Sindaco e dal Segretario.

4. Su richiesta del Sindaco può essere redatto un verbale di seduta, nel quale il Segretario riporta gli interventi degli Assessori che ne facciano richiesta, nonché la sintesi delle decisioni assunte anche relativamente a materie non oggetto di proposte di deliberazioni. Detto verbale è sottoscritto dal Sindaco e dal Segretario e può essere reso pubblico su espressa indicazione del Sindaco.

5. Il Segretario per espletare la sua opera di verbalizzazione può essere coadiuvato dal Capo Settore Affari Generali.

6. In caso di assenza o impedimento del Segretario, la verbalizzazione è effettuata dal Vice Segretario con le modalità di cui agli articoli precedenti.

Art. 19

Revoca e modifica delle deliberazioni

1. Le deliberazioni della Giunta, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si hanno come per non adottate, ove esse non facciano espressa e chiara menzione della modificazione o della revoca.

Art. 20

Originali delle deliberazioni

1. Gli originali delle deliberazioni di Giunta sono custoditi dal Segretario Comunale in apposito

raccoglitore, per evitarne la dispersione e a fine anno vengono regolarmente rilegati.

Art. 21

Obbligo di astensione

1. Gli Assessori non possono prendere parte alle deliberazioni aventi ad oggetto affari nei quali direttamente o indirettamente gli stessi o i loro congiunti od affini fino al quarto grado abbiano interesse.

2. Debbono pure astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni di appalti di opere nell'interesse del Comune o delle aziende, istituzioni e società, dipendenti o costituite dal Comune medesimo.

3. I componenti la Giunta competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionali in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio del Comune di San Martino Buon Albergo.

4. Gli Assessori non possono infine assumere incarichi professionali retribuiti a carico dell'Ente, né ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune; in caso di prestazione di opera, compete loro il puro e semplice rimborso delle spese necessarie, regolarmente documentate.

5. Durante l'esame, discussione e votazione della deliberazione devono astenersi dalla riunione, chiedendo al Segretario che faccia risultare tale loro assenza dal verbale.

Art. 22

Incompatibilità del Segretario

1. Il Segretario comunale deve ritirarsi dall'adunanza quando la proposta di deliberazione in discussione coinvolga interessi suoi ovvero di suoi parenti od affini entro il quarto grado.

2. In questo caso il Segretario viene sostituito nella funzione della verbalizzazione dal Vice Segretario.

3. Nel caso in cui anche il Vice Segretario debba allontanarsi ai sensi del comma 1, la funzione di verbalizzazione viene svolta da uno degli Assessori.

CAPO III

DIRITTI E PREROGATIVE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

Art. 23

Status degli Amministratori

1. Lo "status" del Sindaco e degli Assessori è regolato dalle disposizioni del Capo IV, Titolo III, parte prima, del Testo Unico 267/2000, che disciplinano il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori comunali e, per la misura delle indennità, dal D.M. 4 aprile 2000 n° 119.

Art. 24

Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione

1. Un esemplare delle deliberazioni adottate dalla Giunta è depositato negli Uffici della Segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento dei soli costi, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento di cui all'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267.

u

Art. 25
Segreteria della Giunta

1. Compatibilmente con le esigenze di servizio, per il supporto delle funzioni spettanti alla Giunta Comunale, la struttura organizzativa di riferimento è l'Ufficio Segreteria del Comune, il cui personale è incaricato di prestare la propria attività per garantire l'operatività dei singoli Assessori e dell'intera Giunta.

Art. 26
Assicurazione contro i rischi

1. Il Comune stipula, con apposita compagnia, una polizza di assicurazione in favore degli Assessori, contro i rischi conseguenti al mandato.

Art. 27
Rimborso spese di missione e viaggio

1. Al Sindaco e gli Assessori, recatisi fuori dal territorio comunale per ragioni connesse all'espletamento del mandato, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché all'indennità di missione od al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla legge e dall'apposito regolamento comunale.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28
Entrata in vigore - Pubblicazione

1. Il presente Regolamento, adottato in attuazione dell'art. 7 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267, e dell'art. 3 dello Statuto, disciplina il funzionamento della Giunta comunale, limitatamente alle fattispecie non puntualmente regolate dalla legge.

2. Ogni sua modificazione è valida solo se approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. Dopo che la delibera di approvazione del presente regolamento è divenuta esecutiva ai sensi di legge, esso viene pubblicato nell'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

4. Il regolamento entra in vigore decorso il termine di pubblicazione di cui al comma 3.

5. Un esemplare del regolamento viene depositato negli Uffici della Segreteria comunale a disposizione dei cittadini che, a richiesta ed a proprie spese, possono ottenerne copia.